



Procura Generale della Repubblica Corte di Appello di Perugia



Prot. n. 70/2023 I

CRITERI IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

- art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'art. 599 bis c.p.p., nella formulazione successiva alle modifiche di cui D. Lgs.vo 10 ottobre 2022 n. 150;

sentiti i magistrati dell'Ufficio nell'assemblea del 3 aprile 2023, i quali hanno concordato sulla opportunità di una preventiva interlocuzione, non vincolante, del magistrato designato con il procuratore generale, per alcune tipologie di reati e per i procedimenti più complessi;

Sentiti i Procuratori della Repubblica del distretto nella riunione del 14 aprile 2023, i quali hanno rappresentato l'utilità di un coinvolgimento per i reati di maggiore gravità al fine di segnalare eventuali rischi di serialità nella commissione di fattispecie criminose

PREMESSO


- che la decisione in ordine al concordato compete al sostituto procuratore generale, in forza del principio di autonomia del pubblico ministero in udienza, sancito dall'art. 53 comma 1 c.p.p. espressamente richiamato anche nella nuova formulazione dell'art. 599 bis comma 4 c.p.p.;

INDICA

i seguenti criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati della Procura Generale di Perugia nelle udienze di appello, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, fatta salva l'autonomia del Sostituto di udienza

:

1. nel caso in cui la richiesta di concordato venga presentata prima della predisposizione del calendario di udienza, il magistrato designato per la procedura di cui all'art. 599 bis c.p.p. è quello preposto al visto della sentenza di primo grado, la cui pena è oggetto di richiesta di concordato;
2. ove il calendario di udienza sia stato predisposto, la procedura di cui all'art. 599 bis c.p.p. viene assegnata al magistrato della prima udienza utile;
3. le istanze di concordato da parte dei difensori devono essere depositate presso la Segreteria penale di questa Procura Generale oppure, in alternativa, a mezzo pec all'indirizzo depositoattipenali.pg.perugia@giustiziacert.it;
4. il sostituto Procuratore Generale informa preventivamente il Procuratore Generale sui termini del concordato, nei procedimenti per i seguenti reati:
 - o omicidi dolosi;
 - o delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.;
 - o delitti contro la pubblica amministrazione;
 - o delitti di bancarotta;
 - o delitti in materia di violenza di genere;
 - o delitti attribuiti in forza della competenza funzionale ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
5. le proposte di concordato, sia in caso di accoglimento che di mancato recepimento, vengono sottoposte al "Visto" preventivo del Procuratore Generale al fine di monitorarne il numero, l'esito delle stesse nonché la tipologia di reati coinvolti;
6. per i procedimenti indicati al punto 1), il procuratore generale, una volta informato della proposta di concordato, provvederà ad acquisire informazioni dal procuratore della Repubblica sulla eventuale pendenza, nella fase delle indagini o in primo grado, di altri procedimenti per reati analoghi a carico della stessa persona;
7. valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui la nuova determinazione della pena concordata comporti la possibilità per il condannato di ottenere la sospensione condizionale della pena o di accedere a pene sostitutive della pena detentiva;
8. valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto che determini il venir meno di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari durante l'esecuzione della pena;
9. valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui la proposta di concordato abbia ad oggetto il riconoscimento del vincolo della



continuazione, sia essa interna al procedimento pendente, che esterna con riferimento a pregresse condanne;

10. accogliere tendenzialmente la proposta di concordato in presenza di documentate, concrete e adeguate attività riparatorie e/o riconciliative e/o risarcitane attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello;

11. per quanto riguarda la possibilità di aderire ad ipotesi di concordato nelle fattispecie di competenza del Tribunale per i Minorenni, la stessa va limitata alla quantificazione della pena senza possibilità di estensione alla concessione del perdono giudiziale.

Si trasmetta ai Magistrati Sostituti di questa Procuratore Generale, al Presidente della locale Corte d'Appello, ai Procuratori della Repubblica del distretto, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto nonché ai Presidenti delle Camere Penali del Distretto, al Signor Dirigente Amministrativo.

Questa direttiva entra in vigore dalla data odierna.

Perugia, 18 aprile 2023

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani

